

AUTOCARAVAN E SOVRAPPESO

di Evandro Tesei

CIRCOLAZIONE IN AUTOCARAVAN

A tutela dei camperisti è stata intrapresa un'azione stragiudiziale nei confronti di alcuni venditori nonché di alcuni costruttori delle autocaravan.

La questione è quella dell'effettiva massa in ordine di marcia dei veicoli e la percezione di essa in sede di trattativa e vendita.

La massa in ordine di marcia di un veicolo è rappresentata dalla "massa del veicolo carrozzato [...] in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile)" [...] "La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore" (All. I - punto 2.6. e nota lett. o) - D.M. 28.04.2008 Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Ciò doverosamente chiarito si evidenzia che il valore della massa in ordine di marcia nella maggior parte dei casi non è indicato nel modello di proposta di acquisto fornita dal venditore, né nella carta di circolazione, tantomeno è contenuta nei cataloghi di vendita.

A tal riguardo si evidenzia che il camperista si rende conto delle problematiche afferenti la massa del suo veicolo solo dopo essere stato sanzionato e/o coinvolto in incidente stradale per lo scoppio di un pneumatico.

In molte occasioni il camperista è in viaggio con la moglie e un minimo di equipaggiamento e, ciò nonostante, il veicolo risulta di 3760 kg. Pertanto, il limite della massa massima tecnica ammissibile pari a 3500 kg sarebbe stato superato in misura di gran lunga maggiore se ci fossero stati altri passeggeri come ammesso dalla carta di circolazione.

Ciò avrebbe rilevanza non solo in ordine al trattamento sanzionatorio ma anche e soprattutto per la compromessa sicurezza stradale.

Il camperista acquista un'autocaravan nella convinzione di poter circolare con un certo equipaggiamento e con a bordo i passeggeri come ammesso dalla carta di circolazione.

In realtà un simile uso è precluso dall'effettiva massa in ordine di marcia del veicolo non dichiarata in sede



di promozione commerciale e poi di conclusione del contratto.

Merita ribadire che le autocaravan sono immatricolate per il trasporto delle persone nonché dotate di ampio gavone e confortevoli spazi abitativi. In realtà è sufficiente il peso del conducente, quello di un passeggero e un minimo di equipaggiamento (carburante, acqua) per superare la massa massima tecnicamente ammissibile pari a 3500 kg. Il dato rileva sotto molteplici aspetti e tra questi non è di secondo ordine la violazione del diritto dei consumatori. Infatti, il bene acquistato non solo non è conforme a quello contrattualmente previsto, ma non sarebbe stato giammai acquistato nella consapevolezza dell'effettiva capacità di carico e nessuna utile indicazione è stata fornita in sede di promozione commerciale e vendita.